

Decreto Dirigenziale n. 2874 del 14.12.1999
**“Definizione del tracciato record per la trasmissione dei dati acustici
al sistema informativo regionale”**

VISTA la l.r. 20.3.1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

CONSIDERATO che la precitata legge attribuisce:

- alle Province, il compito di eseguire campagne di misura del rumore, di creare e tenere aggiornata una banca dati rumore dell'intero territorio provinciale integrata nel sistema informativo regionale ambientale e di trasmettere ai Comuni interessati i dati censiti;
- ai Comuni, la possibilità di eseguire campagne di misura del rumore con il coordinamento della Provincia;

RILEVATO che il comparto rumore è caratterizzato da:

- dati rilevati in continuo da stazioni fisse sul territorio;
- dati rilevati a fronte di specifiche campagne di caratterizzazione acustica del territorio;
- dati relativi a misure in ambiente esterno per indagini mirate su una sorgente;
- dati relativi a misure in ambiente abitativo per indagini mirate su una sorgente;

RITENUTO di definire i flussi dei dati delle misure acustiche e il tracciato record necessari alla loro gestione nel modo che segue:

- sistema flessibile in grado di supportare sia un flusso di dati a tre livelli (Comune – Provincia - Regione) che uno a due livelli (nelle possibili combinazioni Comune - Regione e Provincia - Regione) e in grado di ricevere i dati acustici anche dalle stazioni fisse sul territorio;
- tracciato record dei dati anagrafici e dei dati di misura;

ATTESO che il Centro regionale della qualità ambientale, gestito dall'ARPAL, comprensivo di dati sulla qualità dell'aria, sulla qualità delle acque interne, sulla qualità del mare e di dati meteorologici, verrà integrato da dati sul rumore e sarà in grado di raccogliere le misure acustiche sia utilizzando il nuovo tracciato qui definito sia utilizzando il precedente tracciato già definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 4214 del 6.12.1996 per la trasmissione dai COP (Centri Operativi Provinciali) della qualità dell'aria al Centro regionale nella parte “tracciato 2: dati rilevati”. Per quanto riguarda invece i dati anagrafici a corredo delle misure acustiche sarà attivo solamente il nuovo tracciato. Ciascun Ente potrà pertanto scegliere la forma di trasmissione più rispondente alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che attualmente il Centro regionale non è predisposto per ricevere dati 24 ore su 24, la frequenza e la modalità di trasmissione dovranno essere concordate;

RITENUTO di definire il nuovo tracciato per i dati acustici come in dispositivo;

D E C R E T A

- è definito il tracciato record per i dati acustici nel modo che segue:

1) Tabelle di carattere generale

Alle tabelle già definite nell'archivio regionale della qualità ambientale verranno aggiunte nuove tabelle con i codici necessari alla gestione dei dati di rumore. Le nuove tabelle, aggiornabili in base ad eventuali nuove esigenze, sono:

A20	Zona acustica	Classificazione delle zone dal punto di vista acustico in base al D.P.C.M. 14/11/1997;
A21	Strumento	Codice dello strumento utilizzato per il rilevamento (marca, modello e classe)
A22	Rumore	Classificazione regionale a codice numerico delle tipologie del rumore delle sorgenti ed attività disturbanti redatta tenendo presenti tutte le tipologie di indagini sul rumore sia in ambiente esterno che interno (il rumore prevalente e il rumore concorrente sono considerati due parametri della tabella parametri A1. Il loro valore sarà vincolato dalla tabella di riferimento A22);
A23	Operatori	Codice degli operatori che effettuano le misure.
A24	Fasce di pertinenza	Codice delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

E' affidata la gestione di tali codifiche (inserimento, aggiornamento e cancellazione) all'ARPAL per le tabelle A21 e A22 è alla Regione per la tabella A23.

Le utenze avranno piena visibilità sui contenuti delle tabelle mediante accesso al sito Web Extranet della Regione Liguria.

Tutti i dati che le periferie invieranno in automatico al Centro regionale dovranno essere corredati dai valori opportunamente desunti dalle tabelle di cui sopra. Qualora si manifestasse la necessità di utilizzare codici non presenti nella base dati regionale, le periferie dovranno fare richiesta di implementazione al Centro stesso;

2) Tracciato file "Misure acustiche"

Tutti i file dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

struttura:	record formato ASCII
nome del file:	PEEAANNN.EST dove:
	P Provincia di riferimento (G= Genova, S= Savona, I= Imperia, L= La Spezia)
	EE Comune di riferimento (progressivo ISTAT nell'ambito della Provincia)
	AA Ultime due cifre dell'anno di riferimento
	NNN Progressivo della trasmissione all'interno dell'anno di riferimento
	EST estensione fissa: RUM
separatore di campo:	@ (chiocciola - codifica ASCII 064); ogni campo deve essere seguito da @, compreso l'ultimo; qualora un campo non sia valorizzato, saranno trasmesse due @ consecutive;
separatore di record:	ritorno a capo.

In generale si osservi che:

- se in un record non è riportato un campo definito obbligatorio, il record viene scartato;
- se in un record un campo obbligatorio è valorizzato erroneamente (ovvero non rispetta le specifiche riportate nei singoli tracciati), tutto il record viene scartato;
- se in un record un campo non obbligatorio viene valorizzato erroneamente (ovvero non rispetta le specifiche riportate nei singoli tracciati), il campo non verrà trattato;
- se in un record non sono presenti tutte le chioccioline @ di fine campo, comprese quelle che seguono campi non obbligatori non valorizzati e quella che segue l'ultimo campo, il record viene scartato;

- se l'ultimo carattere di ogni record non è il ritorno a capo, il record viene scartato;

Se gli Enti che devono inviare i dati sono (o saranno) collegati alla Rete regionale, il trasferimento avverrà non tramite dischetto bensì tramite un FTP anonimo all'indirizzo IP e nella directory che comunicherà il Centro.

Non essendo attualmente il Centro regionale predisposto per ricevere dati 24 ore su 24, la frequenza e la modalità di trasmissione dovranno essere concordate;

3) Tracciato record

Il sistema è predisposto per ricevere dati trasmessi con qualsiasi frequenza, siano essi validi o non validi, validati o non validati, all'interno dell'orario di trasmissione concordato tra gli Enti. Possono essere anche trasmessi più volte gli stessi dati, (qualora sia intervenuta una modifica ai loro codici di validità o di validazione); i dati ritrasmessi vanno in ricoprimento su quelli già presenti sulla base dati.

Il Centro Regionale sarà in grado di verificare la necessità di creare nuovi punti di misura in maniera o automatica o manuale a seconda della scelta dell'operatore.

I dati così trasmessi saranno inseriti nel sistema del Centro regionale seguendo i seguenti criteri:

- a fronte di coppie di coordinate geografiche non ancora presenti nel sistema, saranno inseriti i punti di misura;
- per ciascun punto di misura individuato, si verificherà la presenza della configurazione relativa al parametro rilevato e, se non presente, si inserirà la configurazione mancante;
- i dati di misura saranno inseriti in maniera analoga a quella degli altri comparti andando a costituire una unica base dati integrata di tutte le misure rilevate sul territorio;
- verranno, inoltre, memorizzati in una apposita scheda i dati a corredo delle misure,
- nel Centro regionale (via interfaccia web browser) si renderanno disponibili le maschere per la consultazione dei dati.

Il file di rilevazioni acustiche contiene tre tipologie di record:

- Anagrafica punti di misura;
- Anagrafica delle misure (rilevamento);
- Misure.

Ogni tipo record è contraddistinto dal primo carattere: A per le informazioni anagrafiche dei punti di misura, R per l'anagrafica delle misure e M per le misure rilevate.

Nel file di trasmissione ogni record anagrafico (tipo A) dovrà essere seguito dai suoi corrispondenti record di anagrafica delle misure (tipo R). Ciascuno di questi record, a sua volta, sarà seguito dalle misure (tipo M).

4) Nel Documento allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e necessaria dello stesso, sono specificate in dettaglio le strutture dei record.

Il presente decreto sarà pubblicato, con il documento allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n. 75.